



Giudizio n. 46217

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Il Giudice delle pensioni in composizione monocratica, in persona del

Consigliere Dr. Antonio NENNA

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 46217 del registro di segreteria proposto ad istanza del Sig. (omissis) nato ad (omissis) il (omissis), residente in (omissis), alla via (omissis), (omissis) rappresentato e difeso dall'avv. Ignazio Sposito del foro di Nola, nei confronti di:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI con sede in Roma, Piazza Colonna n. 370;

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97;

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, con sede in Roma, Via Veneto n. 56;

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in Roma, Via Ciriaco il Grande 21;

Visto il ricorso;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Nessuno presente nella pubblica udienza del 18 settembre 2024. Non

costituite le parti resistenti.

MOTIVAZIONE

Con ricorso, il signor (omissis) (le cui generalità, erroneamente riportate in ricorso, sono state ricavate dal c.f. ivi indicato, dal mandato e da altri documenti depositati con il ricorso), ha chiesto di accertare il proprio diritto a percepire il trattamento pensionistico in atto senza le decurtazioni derivanti dall’art. 1, comma 309-310, legge n. 197 del 2022 (legge di Bilancio 2023), condannando l’Amministrazione convenuta al reintegro dell’indebito taglio e al risarcimento del conseguente danno.

A tal fine propone le seguenti questioni di costituzionalità:

1) *Dichiari la Corte costituzionale fondata, con riferimento ai parametri di cui gli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost., la questione di costituzionalità relativa all’art. 1, comma 309 e 310, della legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023) nella parte in cui, consentendo una rivalutazione solo parziale del trattamento pensionistico per il biennio 2023 e 2024 con riguardo alle pensioni quattro volte superiori al minimo, pone in essere un riassetto non sistematico e palesemente irragionevole del sistema pensionistico pubblico, illegittimamente ripetitivo di pregresse riduzioni, con l’effetto altresì di sommare la nuova riduzione a quelle del triennio 2019-2021, ed eludendo uno tempore i dicta di cui alla pronuncia n. 234/2020 della Corte costituzionale”.*

2) *Dichiari la Corte costituzionale fondata, con riferimento ai parametri di cui gli artt. 3, 36 e 38 Cost., la questione di costituzionalità relativa all’art. 1, comma 309 e 310, della legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023) nella parte in cui, consentendo una rivalutazione solo*

parziale del trattamento pensionistico per il biennio 2023 e 2024 con riguardo alle pensioni quattro volte superiori al minimo, dà origine a quell'odioso effetto di "trascinamento", che rende sostanzialmente definitiva una perdita temporanea del potere di acquisto del trattamento di pensione, posto che le plurime «e successive rivalutazioni saranno, infatti, calcolate non sul valore reale originario, bensì sull'ultimo importo nominale, che dal mancato adeguamento è già stato intaccato» (sentenza n. 70 del 2015)".

3) "Dichiari la Corte costituzionale fondata, con riferimento ai parametri di cui gli artt. 3, 23, 53 Cost., la questione di costituzionalità relativa all'art. 1, comma 309 e 310, della legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023) nella parte in cui, non stabilendo che le risorse derivanti dalla riduzione del sistema della perequazione delle pensioni pubbliche serviranno a rafforzare il sistema pensionistico pubblico (giustificazione endoprevidenziale) ma solo per far fronte a generiche esigenze di bilancio (giustificazione 'latamente' fiscale), dà origine ad una inaccettabile discriminazione dei contribuenti sotto il profilo della sopportazione del peso della fiscalità generale".

Chiede, inoltre, di vagliare i seguenti quesiti di compatibilità con il diritto dell'Unione europea:

1) "Dica la Corte di giustizia se, alla luce del principio di divieto di discriminazione basato sull'età di cui all'art. 21 della Carta e della giurisprudenza della Corte (in particolare, Mangold del 2005), si possa ritenere che la legislazione di uno Stato membro che introduce reiteratamente una sospensione/riduzione del meccanismo della perequazione automatica nelle pensioni di ex dipendenti dello Stato o di Enti pubblici, allorquando il

meccanismo di accumulo della pensione degli stessi pensionati statali e pubblici ancora economicamente attivi viene adeguato all'inflazione automaticamente e annualmente, possa considerarsi incompatibile con il diritto dell'Unione europea e in particolare con il Reg. n. 1408/71”;

2) “Dica ancora la Corte di giustizia se la legislazione di uno Stato membro che introduce reiteratamente una sospensione/riduzione del meccanismo della perequazione automatica nelle pensioni di ex dipendenti dello Stato o di Enti pubblici possa costituire un deterrente incompatibile con la libera circolazione dei lavoratori di cui all’art. 45 TFUE e il Reg. n. 1408/71 e sia suscettibile di immediata disapplicazione da parte dell’Autorità dello Stato deputata a garantire la correttezza del sistema pensionistico e da parte del Giudice nazionale investito della questione della sua compatibilità”

DIRITTO

1. Dalla documentazione presente agli atti si rileva l’omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione alle parti resistenti, la cui mancata costituzione in giudizio determina il difetto dell’instaurazione del rapporto giuridico processuale e del contraddittorio.

Il procedimento di notificazione del ricorso e del decreto concorre infatti a formare un complesso atto unitario di introduzione del processo, in applicazione dei principi stabiliti dagli artt. 24 e 111 Cost. (cfr. C. conti, Sez. giur. Liguria, 8/3/2018 n. 104), in cui ciascuna parte è gravata degli oneri processuali propri (C. conti, SS.RR. 13/9/1995 n. 20/QM).

Nel caso di giuridica (e materiale) inesistenza della notifica, non appare applicabile il disposto di cui all’art. 155, comma 8, c.g.c., che consente al Giudice di disporre la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio,

nei soli casi di nullità della medesima (cfr. C. conti, Sez. giur. Toscana, 22/6/2017 n. 187).

Significativa in tal senso è la previsione dell'ultimo capoverso del suddetto comma, in virtù del quale "*la rinnovazione impedisce ogni decadenza*". Ciò significa, evidentemente, che nei casi diversi da quello contemplato dalla norma di nullità della notifica, vale a dire innanzitutto nelle ipotesi di totale omissione e/o inesistenza della medesima, si produce la decadenza dal relativo diritto.

Nel caso di specie, pertanto, l'inesistenza dell'attività di notifica preclude la rinnovazione della stessa *jussu judicis* e la conseguente salvezza decadenziale (cfr. C. conti, Sez. giur. Liguria, 16/11/2017 nn. 217-221; Sez. I App., n. 457/2018).

2. Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato improcedibile, trattandosi di vizio che impedisce la regolare prosecuzione del procedimento (cfr. C. conti, Sez. giur. Liguria, n. 104/2018 e nn. 217-221/2017 cit.; sostanzialmente conformi, al di là del *nomen iuris* utilizzato, C. conti, Sez. III App., n. 315/2015; idem, n. 644/2016; Sez. giur. Sicilia, n. 1111/2015; Sez. giur. Toscana, 21/5/2017 n. 216).

3. Attesa la pronuncia in rito e l'omesso espletamento di attività processuale di controparte, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, né sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità delle cause previdenziali, posto dall'art. 10 della legge n. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna, in funzione di Giudice monocratico delle pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara

		SENT. N. 70/2024/C	
		il ricorso improcedibile.	
		Nulla per le spese di giudizio.	
		Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente a oggetto il “ <i>Codice in materia di protezione di dati personali</i> ”, dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.	
		Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.	
		Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 18 settembre 2024.	
		Il Giudice	
		Cons. Antonio NENNA	
		(f.to digitalmente)	
		Depositata in Segreteria il giorno 20 settembre 2024	
		Il Direttore di Segreteria	
		Dott. Laurino Macerola	
		(f.to digitalmente)	
		In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.	
		Bologna, lì 20 settembre 2024	
		Il Direttore di Segreteria	
		Dott. Laurino Macerola (f.to digitalmente)	
			6